



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

POR FESR Sardegna 2007-2013 Linea di Azione 1.2.1.a

Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i processi di continuità assistenziale e di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi e cura

Progetto:

[EVO MEDIR]

EVOLUZIONE del progetto MEDIR

Descrizione:

Procedura aperta per l'affidamento di tre lotti distinti inerenti il servizio di supporto - tutoraggio - ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per l'utilizzo del sistema Medir

Risposte ai quesiti di gara

Data:

Aggiornato al 01.02.2012

Atti di
programmazione:

**Regione Autonoma della Sardegna
POR FESR Sardegna 2007-2013**

Linea di Azione 1.2.1. a - Integrazione di reti professionali al fine di agevolare i processi di continuità assistenziale e di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle attività di prevenzione, diagnosi e cura

Stazione
appaltante:

Sardegna IT S.r.l. c.s.u
sede legale: Via San Simone n. 60 – 09122 Cagliari

Sommario

Quesito n. 1 del 22.12.2011	4
Risposta al quesito n. 1 del 22.12.2011.....	4
Quesito n. 2 del 30.12.2011	4
Risposta al quesito n. 2 del 30.12.2011.....	5
Quesito n. 3 del 30.12.2011	5
Risposta al quesito n. 3 del 30.12.2011.....	5
Quesito n. 4 del 30.12.2011	5
Risposta al quesito n. 4 del 30.12.2011.....	5
Quesito n. 5 del 04.01.2012	6
Risposta al quesito n. 5 del 04.01.2012.....	6
Quesito n. 6 del 05.01.2012	6
Risposta al quesito n. 6 del 05.01.2012.....	6
Quesito n. 7 del 05.01.2012	6
Risposta al quesito n. 7 del 05.01.2012.....	6
Quesito n. 8 del 16.01.2012	7
Risposta al quesito n. 8 del 16.01.2012.....	7
Quesito n. 9 del 17.01.2012	7
Risposta al quesito n. 9 del 17.01.2012.....	7
Quesito n. 10 del 17.01.2012	7
Risposta al quesito n. 10 del 17.01.2012.....	7
Quesito n. 11 del 19.01.2012	8
Risposta al quesito n. 11 del 19.01.2012.....	8
Quesito n. 12 del 23.01.2012	8
Risposta al quesito n. 12 del 23.01.2012.....	8
Quesito n. 13 del 24.01.2012	8
Risposta al quesito n. 13 del 24.01.2012.....	8
Quesito n. 14 del 24.01.2012	9
Risposta al quesito n. 14 del 24.01.2012.....	9
Quesito n. 15 del 24.01.2012	9
Risposta al quesito n. 15 del 24.01.2012.....	9
Quesito n. 16 del 26.01.2012	9
Risposta al quesito n. 16 del 26.01.2012.....	9
Quesito n. 17 del 26.01.2012	9
Risposta al quesito n. 17 del 26.01.2012.....	10
Quesito n. 18 del 26.01.2012	10
Risposta al quesito n. 18 del 26.01.2012.....	10
Quesito n. 19 del 26.01.2012	11
Risposta al quesito n. 19 del 26.01.2012.....	11
Quesito n. 20 del 26.01.2012	11
Risposta al quesito n. 20 del 26.01.2012.....	12
Quesito n. 21 del 27.01.2012	12
Risposta al quesito n. 21 del 27.01.2012.....	12
Quesito n. 22 del 31.01.2012	12
Risposta al quesito n. 22 del 31.01.2012.....	12
Quesito n. 23 del 31.01.2012	13



Risposta al quesito n. 23 del 31.01.2012.....	13
Quesito n. 24 del 01.02.2012	13
Risposta al quesito n. 24 del 01.02.2012.....	14
Quesito n. 25 del 01.02.2012	14
Risposta al quesito n. 25 del 01.02.2012.....	14
Quesito n. 26 del 01.02.2012	14
Risposta al quesito n. 26 del 01.02.2012.....	14

Quesito n. 1 del 22.12.2011

In riferimento al capitolato tecnico, capitolo 3, ultimo paragrafo, pagina 8, che recita:

“Con riferimento a ciascun lotto, si specifica che i tutor, il coordinatore di progetto e l’azienda offerente nel suo complesso non dovranno avere alcun rapporto commerciale e/o di lavoro con le aziende produttrici di software di cartella clinica, alla data di presentazione dell’offerta. In caso di verifica di tali rapporti, la stazione appaltante procederà all’esclusione dalla gara ancora in corso o alla revoca di eventuale aggiudicazione o al recesso dal contratto per gravi motivi.”

si richiedono chiarimenti in merito a cosa si deve intendere per “rapporto commerciale e/o di lavoro con le aziende produttrici di software di cartella clinica, alla data di presentazione dell’offerta” nonché le motivazioni che hanno indotto la stazione appaltante a prevedere la clausola di esclusione dei suddetti soggetti.

Risposta al quesito n. 1 del 22.12.2011

Considerato che il servizio di tutoraggio richiesto dalla stazione appaltante riguarda tra gli altri, il supporto ai MMG e PLS sull’utilizzo delle funzionalità dei software di cartella clinica certificati in relazione alla loro integrazione sul sistema Medir e la segnalazione di eventuali anomalie del funzionamento dell’integrazione del software accreditato con Medir, si rende indispensabile garantire la terzietà dei soggetti che erogheranno il servizio di tutoraggio rispetto ai produttori del software che si integrano.

Pertanto è necessario escludere dalla presente procedura tutte le imprese che producono o distribuiscono gli stessi software accreditati nonché quelle che abbiano, alla data della presentazione dell’offerta, con esse rapporti commerciali e/o di lavoro inerenti attività di assistenza/formazione relative a detti software.

Alla stessa stregua, sempre al fine di garantire la terzietà del servizio di supporto svolto da tutor nell’esecuzione dell’attività, devono altresì essere escluse le imprese che abbiano partecipato alla realizzazione del sistema MEDIR.

Si specifica che se dopo la stipulazione del contratto si verifici la sussistenza di una causa che avrebbe comportato l’esclusione dalla gara, la stazione appaltante recederà dal contratto per gravi motivi con tutte le conseguenze previste dalla legge.

Quesito n. 2 del 30.12.2011

Con riferimento a quanto riportato nel par. 3.6 “Calendario previsto delle installazioni a pag. 14 del Capitolato tecnico:

“[omissis] ogni medico dovrà essere supportato a partire dall’installazione del software di cartella clinica elettronica integrato con Medir presso la postazione di lavoro del medico stesso.

[omissis]

Le installazioni che, secondo il suddetto calendario, saranno realizzate prima dell’avvio del servizio di tutoraggio saranno supportate dai “tutor Sardegna IT”.

Si richiede di precisare, ferma restando la responsabilità dell’aggiudicatario per le attività di tutoraggio e supporto post installazione, se le attività di installazione dei software di cartella clinica presso le postazioni di lavoro dei medici sono da intendersi a carico dell’aggiudicatario medesimo oppure del software vendor fornitore delle licenze di tale software.

A tale proposito, in ragione della didascalia della tabella 2 “Software in uso presso i MMG e i PLS” a pag. 15 del Capitolato tecnico, si chiede inoltre di confermare che le attività di installazione del software

di cartella clinica elettronica integrato con Medir siano relative al solo modulo add-on citato ai punti A1 e A2 di pag. 5 del Capitolato tecnico.

Risposta al quesito n. 2 del 30.12.2011

Si specifica che le attività di aggiornamento e installazione dei software di cartella clinica presso le postazioni di lavoro dei medici come pure quelle di installazione del modulo add-on di integrazione tra il software di cartella clinica elettronica e Medir sono a carico del software vendor fornitore delle licenze di tale software.

Quesito n. 3 del 30.12.2011

Con riferimento alle tabelle riportate alle pagg. 14 e 15 del Capitolato tecnico, si osserva che il totale del numero di licenze da installare per singola ASL (tabella a pag. 14) non corrisponde con il numero totale di medici che afferiscono alla medesima ASL (tabella 1 a pag. 15), né con il totale delle licenze software in uso presso tali medici (tabella 2 a pag. 15).

Si richiede pertanto di chiarire il motivo di tali discrepanze, in alcuni casi particolarmente significative, e di indicare quale dato debba essere preso in considerazione, con una ragionevole approssimazione, per il dimensionamento dei servizi oggetto di fornitura.

Risposta al quesito n. 3 del 30.12.2011

La tabella a pag. 14 illustra la calendarizzazione prevista per l'installazione del numero di licenze di integrazione tra il software di cartella clinica elettronica e Medir e rappresenta dunque il numero utile al concorrente per il dimensionamento dei servizi oggetto di fornitura.

La tabella 1 a pag. 15 illustra il grado di informatizzazione dei MMG e PLS e mostra dunque il numero di medici dotati di PC ma non necessariamente di licenze software di cartella clinica.

Infine, la tabella 2 a pag. 15 illustra il numero complessivo di software in uso presso i MMG e i PLS scaturito dall'assessment previamente condotto dalla stazione appaltante. Questo numero è superiore rispetto al totale che scaturisce dalla tabella a pag. 14 per due ordini di ragioni: la prima è che non tutti i software vendor fornitori di licenze di cartella clinica hanno aderito alla campagna di integrazione dei loro software con Medir e pertanto non vi è corrispondenza biunivoca fra i dati dell'assessment e i moduli add-on che si andranno ad installare, la seconda risiede nel fatto che taluni medici possiedono più studi e quindi sono titolari di un numero di licenze pro-capite diverso da uno.

Quesito n. 4 del 30.12.2011

Relativamente alla capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa: Il fatturato "specifico" 2008-09-10 deve riguardare "Categoria 7: servizi informatici e affini" (categoria appalto), oppure "servizio di assistenza e presidio" (parte dell'oggetto di gara)?

In altre parole, dall'allegato C: "che il fatturato specifico negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari (2008-2009-2010), per prestazioni relative al settore di attività oggetto della gara cui partecipa.."

Come può essere definito il settore di attività oggetto della gara?

Risposta al quesito n. 4 del 30.12.2011

Il settore di attività oggetto della gara si intende quello dei servizi di assistenza e presidio finalizzato al supporto degli utenti.

Quesito n. 5 del 04.01.2012

Si richiede di voler chiarire se per "FATTURATO SPECIFICO" indicato al punto 5.2 del disciplinare di gara, si intenda solo e specificatamente assistenza tecnica e consulenza informatica su macchine per ufficio e computer.

Risposta al quesito n. 5 del 04.01.2012

No, si intende quanto indicato nella risposta al quesito n. 4 del 30.12.2011.

Quesito n. 6 del 05.01.2012

In riferimento al Disciplinare di Gara:

Relativamente alla capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 5.2. "Presentazione di un fatturato specifico non inferiore all'importo a base d'asta complessiva inerente il lotto per il quale si concorre (IVA esclusa) di cui al punto Art. 3 - del presente Disciplinare, comprovato mediante ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI"

Possono essere considerati servizi analoghi ai fini del fatturato specifico anche quelli di:

- 1) assistenza su forniture Software propri e di terzi, anche telefonica, offsite ed onsite
- 2) quelli di assistenza e manutenzione a Personal Computer e stampanti
- 3) quelli di assistenza e manutenzione tecnica di sistemi ICT (compresi impianti telefonici e di trasmissione dati)?

Risposta al quesito n. 6 del 05.01.2012

No, si intende quanto indicato nella risposta al quesito n. 4 del 30.12.2011.

Quesito n. 7 del 05.01.2012

In riferimento al Disciplinare di Gara, all'art. 2 è riportato:

"L'appalto è suddiviso in 3 lotti, come dettagliato nel Capitolato tecnico.

Per maggiori specifiche relative alle prestazioni da fornire si rimanda al Capitolato tecnico.

Il codice CPV principale è il seguente: 72610000-9 Servizi di assistenza informatica per computer.

I Codici Identificativi dei lotti della Gara (CIG) sono i seguenti:

Lotto 1: 37039189D1;

Lotto 2: 3704022FA2;

Lotto 3: 3704091895."

Successivamente si precisa che un offerente può presentare offerte su più lotti.

Si chiede quindi se questi 3 lotti debbano essere considerati come 3 gare distinte, ma con una offerta tecnica che potrebbe essere molto simile in molte sue parti?

Risposta al quesito n. 7 del 05.01.2012

Sì, i tre lotti devono essere considerati come tre gare distinte. Allo scopo si veda l'art. 3 del disciplinare di gara nel quale è specificato che "Ciascun lotto costituisce procedura autonoma. I concorrenti possono partecipare alla procedura relativa a più lotti presentando per ciascuno, distinta domanda di partecipazione e distinta offerta."

Con riferimento all'offerta tecnica, si veda inoltre, l'art. 6 del disciplinare di gara che specifica che "l'offerta relativa ad uno dei lotti per il quale il concorrente partecipa non deve avere alcun riferimento alle offerte relative agli altri lotti per i quali ha presentato offerta, a pena di esclusione da tutti i lotti per il quale lo stesso ha presentato offerte in tal modo connesse e/o collegate."

Quesito n. 8 del 16.01.2012

Relativamente alla capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto 5.2. "Presentazione di un fatturato specifico non inferiore all'importo a base d'asta complessiva inerente il lotto per il quale si concorre (IVA esclusa) di cui al punto Art. 3 - del presente Disciplinare, comprovato mediante ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI ANALOGHI", si richiede se possono essere considerati servizi analoghi, ai fini del fatturato specifico, quelli relativi alla gestione di progetti realizzati per la PA per i quali è stata fornita assistenza attraverso un Call Center e attraverso personale altamente specializzato per le problematiche più rilevanti ed ha riguardato anche il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Risposta al quesito n. 8 del 16.01.2012

In linea generale i servizi descritti nel quesito sono ammissibili ai fini della comprova dei fatturati analoghi.

Tuttavia la comprova è onere del proponente e deve essere effettuata attraverso documenti dai quali la Commissione giudicatrice possa rilevare se vi sia e quale sia l'effettiva quota parte del servizio di assistenza e presidio finalizzato al supporto degli utenti nell'ambito dei lavori effettuati dall'offerente.

Quesito n. 9 del 17.01.2012

Con riferimento al disciplinare paragrafo "6.3 – Offerta economica" ed all'allegato B Modulo Lista Offerta Economica vorremmo che fosse specificato in quale sezione deve essere indicato "l'importo del canone mensile per il servizio di tutoraggio, riferito al singolo tutor, valido per i 12 mesi successivi alla scadenza dello stesso servizio compreso a base d'asta".

Risposta al quesito n. 9 del 17.01.2012

L'offerente potrà indicare l'importo del canone mensile valido per i 12 mesi successivi alla scadenza dello stesso servizio compreso a base d'asta utilizzando il modello allegato B Modulo Lista Offerta Economica rettificato e aggiornato al Gennaio 2012 scaricabile agli indirizzi <http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=27953> e <http://www.sardegna.it/index.php?xsl=1268&tipodoc=1,3&catrif=4172&s=36&v=9&c=7599&id=27953&va=>.

Quesito n. 10 del 17.01.2012

Con riferimento al disciplinare paragrafo 6.2 – Offerta tecnica, viene richiesto di 'illustrare un cronoprogramma delle attività da svolgersi secondo la strategia complessiva, nel rispetto di tutte le attività da erogare'.

Alla luce di quanto riportato richiediamo chiarimenti circa la rappresentazione nel cronoprogramma della durata in mesi dell'intero servizio, si ritiene che dalla durata esposta nel cronoprogramma si potrebbe dedurre la valorizzazione dell'offerta economica e quindi causare motivo di esclusione dalla gara.

Risposta al quesito n. 10 del 17.01.2012

Come indicato al punto 6.2 del disciplinare di gara, il cronoprogramma deve esclusivamente e schematicamente illustrare la tempistica delle attività che il concorrente intende svolgere nell'esecuzione dell'appalto. E' onere del concorrente redigere il cronoprogramma richiesto in sede di offerta tecnica in modo da fornire alla Commissione giudicatrice informazioni di carattere meramente temporali che non possano in nessun modo ricondursi ad una valorizzazione economica.

Quesito n. 11 del 19.01.2012

In caso di partecipazione di una ditta a tutti e tre i lotti, si richiede se sono da presentare 3 distinti plichi, contenente a loro volta 3 ognuno 3 buste (busta A- busta B e busta C) oppure se è sufficiente presentare un unico plico con all'interno 3 distinte domande di partecipazione e tre distinte offerte tecniche/economiche.

Risposta al quesito n. 11 del 19.01.2012

Come prescritto dall'art. 3 del disciplinare di gara che recita "Ciascun lotto costituisce procedura autonoma", i tre lotti devono essere trattati come tre gare distinte, pertanto la stessa può partecipare alla procedura relativa a più lotti presentando, per ciascuno, distinto plico d'invio, con all'interno distinta domanda di partecipazione e distinta offerta.

Quesito n. 12 del 23.01.2012

In merito alle precisazioni contenute nella risposta al quesito n. 1 del 22.12.2011, si richiede di specificare meglio come deve intendersi la valutazione temporale della condizione di assenza di rapporto commerciale e/o di lavoro con le aziende produttrici di software di cartella clinica, alla "data di presentazione dell'offerta". Specificatamente, si richiede di specificare se la condizione di assenza di rapporto commerciale e/o di lavoro con le aziende produttrici di software di cartella clinica debba essere mantenuta invariata per tutta la durata del contratto e/o eventuali proroghe future dello stesso o se deve essere garantita solo alla data di presentazione dell'offerta.

Nel contempo si richiede anche di specificare se il suddetto vincolo debba intendersi limitato a rapporti esistenti e/o futuri per attività localizzate solo in Regione Sardegna o indipendentemente dal territorio interessato da tali rapporti commerciali (ad. es. rapporti in altre Regioni, a livello europeo, ecc...).

Risposta al quesito n. 12 del 23.01.2012

La condizione di assenza di rapporto commerciale e/o di lavoro con le aziende produttrici di software di cartella clinica deve essere mantenuta invariata per tutta la durata del contratto e/o eventuali proroghe future dello stesso e il vincolo è da intendersi esteso anche a rapporti in essere o futuri in territori diversi da quello afferente alla Regione Sardegna.

Quesito n. 13 del 24.01.2012

Posto che per i lotti n. 1 e 2, la base di asta è pari a euro 550.000 e che il canone mensile è pari a €. 27,500 si interpreta che la durata dell'appalto massima è pari a mesi 20 e che quella minima è per un numero di mesi intercorrenti tra l'inizio del servizio ed il 31.12.2012. Si richiede se tale interpretazione risulta corretta?

Risposta al quesito n. 13 del 24.01.2012

No l'interpretazione non è corretta. La durata del servizio da rendersi è definita all'art. 4. del Disciplinare di gara che recita: "Le prestazioni oggetto della presente procedura dovranno essere espletate a partire dalla data di comunicazione di avvio da parte della stazione appaltante e per periodo minimo fino al 31.12.2012, con le modalità, nei tempi ed entro i termini indicati nell'offerta tecnica."

Resta inteso che poiché la somma di Euro 27.500 è la base d'appalto massima computata sul canone mensile per l'erogazione dei servizi di tutoring nei lotti 1 e 2, su richiesta della stazione appaltante, il servizio dovrà poter essere garantito fino all'esaurimento della base d'asta complessiva prevista per ciascun lotto.

Quesito n. 14 del 24.01.2012

Si richiede se il cronoprogramma da inserire in offerta tecnica, debba prevedere una durata minima con erogazione stimata di 8 mesi, ovvero se debba essere espresso rispetto ad una durata massima e complessiva di mesi 20.

Risposta al quesito n. 14 del 24.01.2012

Il cronoprogramma dovrà essere predisposto coerentemente con la durata del servizio minima garantita, ossia fino al 31.12.2012.

Si sottolinea che ogni calcolo o dato relativo alla durata del servizio offerto dal quale possa desumersi un'indicazione anche indiretta del prezzo offerto, oltre a non essere richiesta nel cronoprogramma, non deve trasparire nell'offerta tecnica a pena di esclusione del concorrente per la presenza di elementi che anticipano l'offerta economica nell'offerta tecnica.

Infine, fermo quanto precede, si richiama quanto riportato nella risposta al quesito n. 10 del 17.01.2012.

Quesito n. 15 del 24.01.2012

Ai fine della compilazione della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (punto 6.1.1 pag. 9 del disciplinare di gara), si richiede se occorre utilizzare il modulo con loghi di Sardegna IT e Regione Sardegna oppure utilizzare solo il testo su carta intestata.

Risposta al quesito n. 15 del 24.01.2012

E' indifferente.

Quesito n. 16 del 26.01.2012

In riferimento alla capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa di cui all'art. 5.2 del disciplinare di gara e di cui al modello allegato "C" allo stesso, dove si richiede di dichiarare /comprovare il fatturato globale e specifico degli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) e l'elenco dei principali servizi analoghi prestati con buon esito, s'intendono i fatturati del triennio 2008-2009-2010 o del triennio 2009-2010-2011?

Risposta al quesito n. 16 del 26.01.2012

S'intendono i fatturati globale e specifico e i principali servizi analoghi prestati con buon esito riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari conclusi alla data di pubblicazione del bando (pubblicato alla GUUE il 15.12.2011 e online il 16.12.2011), quindi i fatturati e i servizi da dichiarare/comprovare sono quelli del triennio 2008-2009-2010, come specificato nel disciplinare di gara, art. 5.2 e nel modello allegato "C" allo stesso disciplinare di gara.

Quesito n. 17 del 26.01.2012

Nelle informazioni di compilazione del modello allegato "C" al disciplinare di gara è indicato:

“La dichiarazione, deve essere resa congiuntamente, siglata e sottoscritta da ciascun titolare/legale rappresentante o da soggetto comunque dotato degli idonei e validi poteri di firma per l'operatore economico che fa parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio ordinario o GEIE”

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese la suddetta dichiarazione, poiché essa è da rendere sotto la responsabilità civile e penale di ciascun legale rappresentante/procuratore per i dati dell'impresa di propria competenza, può essere prodotta singolarmente da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento?

Risposta al quesito n. 17 del 26.01.2012

Si, la dichiarazione può essere prodotta singolarmente da ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che si presenta come concorrente.

Si specifica che tutte le dichiarazioni inerenti fatti o status personali relativi a persone fisiche o giuridiche possono essere rese dal soggetto interessato direttamente o da altro soggetto che abbia comunque conoscenza di tali fatti o status, rimanendo inteso che le responsabilità sulla veridicità delle dichiarazioni rese rimangono in capo al dichiarante.

Quesito n. 18 del 26.01.2012

In riferimento alla richiesta di allegare all'offerta economica le giustificazioni a corredo della medesima, considerato che la legge n. 102/2009 ha abrogato il comma 5 dell'art. 86 del D.lgs. 163/2006 che prevedeva l'obbligo di corredare l'offerta di dette giustificazioni e che l'art. 87, comma 1 dello stesso decreto stabilisce che la stazione appaltante richiede le giustificazioni quando un'offerta appaia anormalmente bassa, si richiede di confermare che non è necessario corredare l'offerta economica delle giustificazioni a corredo e che le stesse saranno richieste in riferimento alle sole offerte che appaiano anormalmente basse.

Risposta al quesito n. 18 del 26.01.2012

La richiesta di presentare le giustificazioni a corredo dell'offerta economica di cui al disciplinare di gara, pur non essendo sancita a pena d'esclusione, come si dirà infine, è espressione della volontà di applicare il principio generale che impone alla stazione appaltante di verificare la congruità dei prezzi - anche avuto riguardo al costo del lavoro e ai costi per la sicurezza oggetto di analisi preliminare in fase di predisposizione della gara - nonché la convenienza o meno dell'aggiudicazione.

In proposito l'art. 89, comma 1 del D.lgs. 163/2006, dispone che “Al fine di /.../ valutare la convenienza o meno dell'aggiudicazione, nonché al fine di stabilire se l'offerta è o meno anormalmente bassa, laddove non si applica il criterio di cui all'articolo 86, comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto del miglior prezzo di mercato, ove rilevabile”.

Inoltre l'art. 86, comma 3 del D.lgs. 163/2006, ponendo una norma generale, residuale e di chiusura del sistema di verifica della congruità delle offerte, dopo che ai comma 1 e 2 enuncia i criteri base di valutazione delle offerte da verificare per quanto riguarda l'anomalia, dispone che “In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

Le giustificazioni a corredo dell'offerta sono elementi preziosi per valutare la coerenza del prezzo offerto con il costo del lavoro di cui all'art. 86, comma 3bis del D.lgs. 163/2006 alla luce della valutazione di esso fatta dalla stazione appaltante in fase di predisposizione della gara, come richiesto dalla stessa norma e da successivo art. 89, comma 3 dello stesso decreto. Dalle giustificazioni prodotte si possono altresì verificare i costi per la sicurezza anche oltre quelli riferiti ai rischi da interferenza, gli unici oggetto di valutazione in sede di predisposizione della gara per determinare se predisporre e come strutturare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Si ricorda che, a norma dell'art. 86, comma 3ter del D.lgs. 163/2006 “Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.”

La centralità della verifica della coerenza del prezzo offerto con i costi del lavoro e della sicurezza risulta dall'art. 81 comma 3bis del D.lgs. 163/2006, introdotto dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 e convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, che poneva tali elementi all'interno dei criteri di scelta della migliore offerta.

L'abrogazione di tale norma ad opera del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, non porta a una perdita di valore di tali elementi fondamentali, ma alla riesplorazione delle norme preesistenti di cui all'art. 86, commi 3bis e 3ter, del D.lgs. 163/2006, in tema di oneri di sicurezza e costo del lavoro, valutati, ora e di nuovo, quali elementi in base ai quali verificare l'anomalia delle offerte e la congruità delle medesime offerte con tali profili fondamentali.

In conclusione, si conferma che l'allegazione all'offerta economica delle giustificazioni a corredo della medesima non è necessaria ai fini dell'ammissibilità dell'offerta medesima e che, in caso l'offerta appaia anormalmente bassa, le giustificazioni in parola saranno richieste successivamente.

Tuttavia è sempre possibile in quanto non vietato dalla legge e, per le ragioni sopra esposte, comunque richiesto ed auspicato, allegare le giustificazioni a corredo dell'offerta economica; in tal caso esse saranno valutate dalla Commissione giudicatrice al fine di valutare la congruità dell'offerta che sia risultata anormalmente bassa e, comunque, al fine di valutare la coerenza della stessa con i costi del lavoro e della sicurezza.

Quesito n. 19 del 26.01.2012

In merito all'obbligatorio contributo Avpc, in caso di ATI di due aziende il versamento deve essere effettuato da entrambe le aziende o basta che lo faccia la mandataria?.

Risposta al quesito n. 19 del 26.01.2012

Il contributo Avpc, obbligatorio, deve essere versato una sola volta per ciascun concorrente e poi comprovato nella domanda di partecipazione, come spiegato nel disciplinare di gara.

In caso di ATI (RTI), consorzio o GEIE di due (o più) aziende è sufficiente, quindi, che il versamento sia effettuato dalla sola mandataria (o capogruppo) del concorrente associato (raggruppato o consorziato).

Si specifica altresì che le imprese subappaltatrici o che prestano avvalimento non costituiscono autonomo concorrente e, pertanto, non devono versare autonomamente il contributo Avpc che sarà versato dalla sola impresa, ATI, RTI, Consorzio o GEIE che si presenta come concorrente che richiede di poter usufruire del relativo subappalto o avvalimento.

Quesito n. 20 del 26.01.2012

In merito alla prestazione della cauzione provvisoria il disciplinare di gara specifica che

“In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento / Consorzio”

Si richiede pertanto se, in caso di presentazione in ATI costituita da due imprese, ciò voglia significare che sono necessarie due fidejussioni per l'intero importo, posto che le imprese da garantire sarebbero due.

Risposta al quesito n. 20 del 26.01.2012

Il rilievo che le imprese da garantire sarebbero due in caso di partecipazione in ATI costituita da due imprese e che quindi sarebbero necessarie due o più garanzie provvisorie per l'intero importo, non è corretto.

Il concorrente da garantire in tal caso è sempre uno solo: l'ATI (o RTI) costituendo formato dalle imprese X e Y.

La specificazione:

“In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento / Consorzio”

Significa che la fideiussione, presentata da una sola impresa (es. la mandataria), deve garantire non l'impresa X, mandataria che presenta la polizza, ma il ATI (o RTI) costituendo formato dalle imprese X (mandataria) e Y (mandante). La specificazione delle imprese partecipanti al ATI o RTI costituendo è necessario in quanto l'ATI o RTI costituendo non è un soggetto esistente fino alla effettiva costituzione con atto notarile.

Del resto non è corretto e non si può richiedere una doppia garanzia, una a nome dell'impresa mandataria X e una a nome dell'impresa mandataria Y, poiché il concorrente non è né l'impresa X né l'impresa Y, ma il RTI o ATI costituendo tra le stesse imprese, soggetto diverso da esse e che le stesse hanno l'obbligo di costituire in caso di aggiudicazione, a pena di decadenza dalla stessa (cfr. art. 37 D. lgs. 163/2006).

Quesito n. 21 del 27.01.2012

A seguito della proroga del termine di presentazione delle offerte, le cauzioni già predisposte recanti la vecchia data di scadenza del 02.02.2012, sono valide ed allegabili nella domanda di partecipazione oppure occorre farne predisporre nuove con data di scadenza 07.02.2012?

Risposta al quesito n. 21 del 27.01.2012

Le cauzioni (provvisorie, n.d.r.) già predisposte con “data di scadenza” (data di apertura delle offerte, n.d.r.) al 2.2.2012 sono valide ed allegabili nella domanda di partecipazione e non occorre farne predisporre di nuove con data di scadenza 07.02.2012 e neanche modificarle o integrarle.

Quesito n. 22 del 31.01.2012

Al punto 6.2. “Offerta tecnica” del Disciplinare di gara aggiornato al 25.01.2012 si dice che occorre inserire: *la descrizione del profilo professionale del tutor e del coordinatore di progetto dell'impresa offerente. Tale descrizione dovrà contenere dettagliatamente tutti gli elementi descrittivi che concorrono a specificare il livello dei requisiti posseduti sia dal tutor che dal coordinatore.*

Si richiede di specificare se L'offerente deve allegare i CV del tutor e del coordinatore di progetto oppure occorre unicamente inserire, nell'Offerta Tecnica, *una descrizione di tutti gli elementi descrittivi che concorrono a specificare il livello dei requisiti posseduti sia dal tutor che dal coordinatore.*

Risposta al quesito n. 22 del 31.01.2012

L'offerente deve inserire, nell'Offerta Tecnica, una descrizione di tutti gli elementi descrittivi che concorrono a specificare il livello dei requisiti posseduti sia dal tutor che dal coordinatore e non i singoli CV delle figure proposte.

A prescindere dal format usato per la presentazione di tali elementi, è onere del concorrente presentare in offerta tecnica una descrizione complessiva del livello dei requisiti posseduti dai tutor e dal coordinatore tale che sia possibile dare una valutazione univoca del livello dei requisiti posseduti dalle figure professionali proposte, secondo quanto stabilito nei criteri di valutazione di riferimento di cui al disciplinare di gara.

L'offerente deve comunque evitare assolutamente di rendere nell'offerta tecnica descrizioni dalle quali si possa desumere l'entità dell'offerta economica come l'indicazione del numero di tutor o coordinatori offerti unitamente a profili economici relative all'offerta di queste figure (canoni, CCNL applicato, previsione quantificata di spese presunte etc.). Si specifica che, in caso di presenza di anticipazioni nell'offerta tecnica di aspetti relativi all'offerta economica, l'offerta deve essere esclusa.

Quesito n. 23 del 31.01.2012

Al punto 3.4. "Requisiti del coordinatore di progetto" del Capitolato Tecnico aggiornato si dice che:

Il coordinatore di progetto delle aggiudicatarie dovrà possedere le seguenti conoscenze ed esperienze di base:

- *Diploma di laurea;*

In riferimento a quanto sopra si richiede se, in assenza di possesso, da parte del coordinatore di progetto di laurea, l'azienda offerente viene esclusa dalla gara di appalto (per assenza dei requisiti) oppure viene comunque ammessa con un punteggio più basso (in relazione ai requisiti del coordinatore di progetto).

Risposta al quesito n. 23 del 31.01.2012

Il possesso del diploma di laurea da parte del coordinatore di progetto è un requisito essenziale, come da previsione del Capitolato Tecnico, pertanto in assenza di tale requisito l'offerta deve essere esclusa per carenza di detto requisito essenziale.

Quesito n. 24 del 01.02.2012

La risposta al quesito 22 risulta non congruente con quanto indicato nel disciplinare a pag 11 - 6.2 OFFERTA TECNICA dove al punto in cui chiarisce i contenuti dell'offerta tecnica viene specificato che deve illustrare le seguenti informazioni:

- presentazione del soggetto proponente;
- descrizione dell'organizzazione del servizio, indicando il numero di tutor che si intende impiegare, le modalità di erogazione del servizio attraverso la descrizione della pianificazione delle attività e ogni altra informazione utile a valutare la qualità del servizio e il grado di efficienza previsto.
- un cronoprogramma delle attività da svolgersi, secondo la strategia complessiva, nel rispetto di tutte le attività da erogare.

- la descrizione del profilo professionale del tutor e del coordinatore di progetto dell'impresa offerente. Tale descrizione dovrà contenere dettagliatamente tutti gli elementi descrittivi che concorrono a specificare il livello dei requisiti posseduti sia dal tutor che dal coordinatore.

Quindi le due indicazioni risultano in netto contrasto e si richiede se debba essere rispettato quanto indicato dal disciplinare o quanto indicato nella risposta al quesito 22 dove viene specificato che qualunque indicazione sul numero di tutor comporterà l'esclusione.

Risposta al quesito n. 24 del 01.02.2012

Deve essere indicato quanto previsto nel disciplinare.

Tuttavia la risposta fornita nel quesito 22 non è da ritenersi in contraddizione con il disposto del punto 6.2 del disciplinare in quanto essa riportava a mero titolo esemplificativo gli elementi che, se - e solo se - **associati tra loro** potevano implicare dati nell'offerta tecnica tali da svelare l'offerta economica.

Per questo motivo, la mera indicazione del numero dei tutor non accompagnata da informazioni relative ad aspetti economici circa il trattamento economico applicato agli stessi, non è tale da configurarsi come causa di esclusione dell'offerta.

Quesito n. 25 del 01.02.2012

In merito al tempo complessivo dell'incarico: nel bando è indicato che il periodo minimo è fino al 31/12/2012 e che quello di riferimento dovrà essere garantito fino a concorrenza del valore posto a base di gara.

Questo vuol dire che se l'avvio delle attività fosse dato a maggio l'incarico potrebbe durare anche solo fino a dicembre (quindi per 8 mesi) e poi potrebbe non essere prorogato da parte di Sardegna IT?.

Risposta al quesito n. 25 del 01.02.2012

Si.

Quesito n. 26 del 01.02.2012

In merito al tempo complessivo dell'incarico: nel bando si dice che l'aggiudicatario deve garantire che, se Sardegna IT lo ritenesse opportuno, potrebbe richiederle il servizio anche dopo il 31/12/2012 e fino a quando lo ritenesse opportuno per un tempo massimo pari a quello che in base all'offerta fatta consentisse di stare entro il valore massimo posto a base di gara.

Se, ad esempio, la gara per la ZONA 1 fosse aggiudicata ad un importo di 20.000 € mensili, questo vuol dire che l'aggiudicatario potrebbe essere impegnato da un minimo di 8 mesi ad un massimo di 27,5 mesi?.

Risposta al quesito n. 26 del 01.02.2012

Si.